




PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale ordinario di Roma

Gruppo Reati contro la Pubblica Amministrazione



Il Pubblico Ministero dott.ssa G. [redacted], Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Di Roma,

visti gli atti del procedimento nei confronti di:

- 1) **Luce MEOLA**, nata a Treviso il 02.01.1975, domiciliata a [redacted]
- 2) **Federico** [redacted]
- 3) **Mariano SCOCCO**, nato a Civitavecchia (RM) il 06.08.1967 e domiciliato a [redacted] Allumiere (RM);

soggetti indagati in ordine al:

delitto di concorso in rivelazione di segreto d'ufficio di cui agli artt. 110, 326 c.p. in quanto, in concorso tra loro, l'Avv. **Luce Meola**, quale incaricata di pubblico servizio essendo componente del Consiglio di amministrazione di Sogin spa, dopo esser venuta a conoscenza, in virtù del ruolo, del contenuto della *relazione di segnalazione ex art. 54-bis d.lgs. 165/2001* redatta dal *Gruppo di Progetto* interno a Sogin S.p.A., violando i doveri inerenti le funzioni circa il mantenimento del segreto, ne rivelava i dettagli all'Avv. **Mariano Scocco**, direttore della Funzione Legale ed al dott. **Federico** [redacted], direttore della Funzione Comunicazione e Sostenibilità di Sogin S.p.A. che a loro volta provvedevano a diffondere ulteriormente i contenuti della relazione ad altri soggetti interni a SOGIN spa, parimenti oggetto di segnalazione. Segnalazioni avvenute in relazione a gravi irregolarità nell'affidamento di numerose gare di appalto, attualmente sotto verifica nell'ambito dell'istruttoria avviata da ARERA ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti da Sogin fino al 31 dicembre 2020 per il DN-PT per l'ammontare di 44 milioni di euro.

Fatti avvenuti in Roma, tra settembre 2021 e il novembre 2021

Att. all. 1

Premessa



La SOGIN spa è la Società pubblica responsabile del *decommissioning* degli impianti nucleari italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi. È una società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed opera in base agli indirizzi strategici del Governo italiano, con lo scopo di curare la dismissione delle quattro centrali nucleari italiane di Tino (Vercelli), Caorso (Piacenza), Latina e Garigliano (Caserta) e l'impianto FN di Bosco Marengo (Alessandria). Sogin gestisce lo smantellamento degli ex impianti di ricerca sul ciclo del combustibile EUREX di Saluggia (Vercelli), OPEC e IPU di Casaccia (Roma) e ITREC di Rotondella (Matera). È, quindi, impegnata nella chiusura dell'intero ciclo elettronucleare italiano. Con la Legge di Bilancio 2018, è stato affidato a Sogin il *decommissioning* del reattore Ispra-1, situato nel complesso del Joint Research Center (JRC) di Ispra (Varese). La Società ha inoltre il compito di localizzare, progettare, realizzare e gestire il Deposito Nazionale, un'infrastruttura ambientale di superficie, dove mettere in sicurezza tutti i rifiuti radioattivi.

L'attività di SOGIN spa sarebbe poi stata pagata con fondi pubblici e sottoposta a controllo dell'Autorità indipendente competente, la ARERA, ossia l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Ne discende che, data la particolare materia trattata dalla società pubblico, l'essere partecipata dal Ministero e la sottoposizione ad una speciale autorità indipendente, si ritiene come i componenti del Consiglio di amministrazione e i dirigenti coinvolti abbiano tutti svolto attività di pubblico servizio.

L'Autorità, con la deliberazione 12/2021/R/eel, l'Autorità, a valle della pubblicazione, avvenuta in data 5 gennaio 2021, della Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente 3 Idonee CNAPI ha avviato un'istruttoria ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti da Sogin fino al 31 dicembre 2020 per il DN-PT¹, avvalendosi, per il fine dell'istruttoria, della collaborazione del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, nell'ambito del vigente Protocollo di Intesa, con compiti di verifica e controllo anche per i profili relativi ai bilanci e alla contabilità. Con delibera del 1.6.2021, la ARERA deliberava l'ispezione di quanto svolto e parzialmente documentato dalla SOGIN spa nell'arco di una decade.

¹ La breve ricognizione normativa che segue chiarisce l'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto 26 gennaio 2000 include, tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti (di seguito: oneri nucleari); l'inclusione degli oneri nucleari tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico è anche prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 83/03; ai sensi dell'articolo 8 del decreto 26 gennaio 2000, i costi per la costruzione, l'esercizio e lo smantellamento, da parte di Sogin S.p.A., del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico (di seguito: DN-PT), per la parte di competenza attribuibile ai rifiuti radioattivi individuati dal medesimo decreto 26 gennaio 2000, rientrano negli oneri nucleari; ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 27/12 e dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 31/10, i suddetti costi sono finanziati attraverso la componente tariffaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 83/03, A2 (ora elemento A2RIM della componente tariffaria ARIM), a fondo perduto per la quota di competenza degli oneri nucleari, e a titolo di anticipazione finanziaria per il resto;

Att. all. 1

Al punto 3 della deliberazione 12/2021/R/eel l'Autorità ha fissato i criteri generali di ammissibilità dei costi oggetto di istruttoria, prevedendo che gli stessi siano ammissibili secondo criteri di: a) inerenza e competenza dei costi; b) legittimità e regolarità delle procedure di appalto; c) coerenza delle attività con le prescrizioni del decreto legislativo 31/10 e congruità dei costi; d) pertinenza alle fasi di riferimento per la realizzazione del DN-PT, salvo motivate esigenze di anticipazioni di attività relative a fasi successive; • al punto 4 della deliberazione 12/2021/R/eel l'Autorità ha dato mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità, d'intesa con il Direttore della Direzione Accountability e Enforcement, di definire, con una o più determinazioni: a) eventuali criteri di maggior dettaglio per la valutazione dell'ammissibilità dei costi sostenuti da Sogin relativi al DN-PT per il periodo oggetto di istruttoria; b) la procedura per l'effettuazione dei controlli e delle verifiche, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, previa informativa all'Autorità; • al punto 5 della deliberazione 12/2021/R/eel l'Autorità ha richiesto a Sogin di fornire, entro 15 giorni lavorativi dalla notifica del provvedimento, in via preliminare: a) le Relazioni del Collegio sindacale ai bilanci di esercizio di Sogin, dal 2010 al 2019, con evidenza delle parti riferite ai costi sostenuti da Sogin per il DN - PT; b) le Relazioni della Sezione del Controllo sugli Enti della Corte dei Conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Sogin, per gli anni nei quali tali Relazioni includono considerazioni relative ai costi sostenuti da Sogin per il DN-PT; • al punto 6 della deliberazione 12/2021/R/eel l'Autorità ha previsto che, ove ritenuto necessario per finalità istruttorie, il responsabile del procedimento istruttorio relativo al riconoscimento dei costi del DN-PT, possa richiedere a Sogin, ulteriori dati e informazioni utili al procedimento.

Per tali motivi, e considerato che sin da subito emergevano irregolarità circa la tenuta della documentazione, la mancanza di documenti relativi alla giustificazione di costi di gara per cui erano stati richiesti rimborsi, nonché una diffusa presenza di *bad practices* interne alla società, veniva al contempo costituito un Gruppo di lavoro interno alla Sogin spa, formato da alcuni dipendenti qualificati, al fine di approfondire eventuali irregolarità o condotte dolose tenute nel corso degli anni dalle varie figure di riferimento.

In effetti, la *task force* coordinata dal dott.

ricontra numerosi indici di anomalia e li portava all'attenzione del C.d.A di SOGIN spa ai sensi dell'art. art. 54-bis d.lgs.

165/2001, che tutela la segretezza del c.d. *whistleblowing*.
Il 17 settembre 2021, Il Gruppo ha consegnato la Relazione nelle mani dell'amministratore delegato Emanuele Fontani evidenziando che, attenendosi alle procedure aziendali interne in materia di segnalazione di presunti illeciti, doveva informare ufficialmente anche il Consiglio di Amministrazione avendo evidenziato in atti una condotta inerte dei responsabili della prevenzione della corruzione dal 2015 ad oggi, fra cui figura anche l'Avv. Mariano Scocco².
L'A.D., nel trasmettere poi la versione definitiva della Relazione, ha precisato alla p.g. operante che i componenti della *Task Force* avevano presentato il proprio rapporto, recante le informazioni

² Come si rileva dalla Relazione della *Task Force*

A.T. ALL 1

acquisite e le attività esperite in ragione del proprio incarico e della propria attività di lavoro, nella modalità di apposita segnalazione ex art. 54-bis d.lgs. 165/2001, richiamando il sistema di tutele e specifiche garanzie di legge a salvaguardia del dipendente che segnala illeciti e della riservatezza della segnalazione. Il documento, in formato digitale, è stato peraltro trasferito in modalità criptata.

In particolare, in essa si richiama espressamente il punto 3.4.2 che stabilisce, ove la segnalazione riguardi il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, la stessa debba essere inviata al Consiglio di Amministrazione della società, all'ANAC o all'Autorità Giudiziaria.

Ancora, a pagina 4 dell'introduzione della relazione, viene espressamente indicata la qualifica di incaricati di pubblico servizio rivestita dal gruppo della Sogin spa e che la segnalazione viene fatta nell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione.

Tale documento non recava un indice ed era privo della numerazione delle pagine che lo componevano. Circostanza rilevante per i motivi che verranno esposti nel successivo paragrafo.

Sul *fumus* di reato

Il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza ha trasmesso, in data 29 ottobre 2021, sia una segnalazione che un esposto entrambi relativi alla indebita divulgazione del contenuto della segnalazione redatta dal Gruppo di Progetto (*Task Force* interna a Sogin S.p.A.) ex art. 54-bis d.lgs. 165/2001, per il quale sussistono vincoli di segretezza stabiliti per legge che si assumono violati.

Nella prima segnalazione trasmessa, Ing. FONTANI, figura apicale a capo dell'attuale Consiglio di Amministrazione di SOGIN spa, informava di esser venuto a conoscenza dell'avvenuta rivelazione del segreto d'ufficio al direttore della Funzione Legale e Societario di Sogin S.p.A., avv. Mariano Scocco, poiché questi si era recato da lui in quanto "la relazione della Task riportava il suo nome", riferendo "con dovizia di particolari non solo i motivi per cui era stato citato ma anche alcune espressioni ed averbi utilizzati con frequenza all'interno del testo complessivo". Spontaneamente l'avv. Scocco "dichiara che le informazioni gli erano state trasferite da un suo generico contatto in ARERA" che lo avrebbe informato e di cui però non rivelava il nome.

Nel secondo esposto trasmesso, invece, è stato sottolineato che il consigliere di amministrazione di Sogin S.p.A., avv. Luce Meola (presente nel corso della riunione del C.d.A. in cui i componenti della *Task* hanno illustrato le risultanze della segnalazione), aveva sollevato problemi relativi "alla selezione dei nominativi indicati nell'indice e il generale rischio che taluni soggetti riportati nella relazione possano sporgere denuncia per danno d'immagine", così palesando un particolare interesse a che alcuni nominativi fossero espunti dalla relazione.

Successivamente, un terzo esposto attiene alla narrazione di contatti telefonici avvenuti il giorno 11 novembre 2021 in cui l'ing. Emilio [redacted], coordinatore del Nuclear Safety Board della società, afferma di aver ricevuto "una lunga telefonata" dall'avv. Mariano Scocco.

Quest'ultimo gli avrebbe fatto cenno a un incontro avuto con avv. Luce Meola, la quale a sua volta "gli avrebbe riferito alcuni dettagli del documento prodotto dalla Task". L'ing. Macchi ha poi precisato che, da alcuni giorni, "l'avv. Scocco sta contattando alcune persone dell'azienda con la finalità di riferire quanto sarebbe emerso in una conversazione tra lui e avv. Luce Meola avuta tra il 9 e il 10 novembre". L'ing. Macchi è così venuto a conoscenza che "anche lui stesso sarebbe tra le persone citate all'interno della relazione prodotta dalla Task".



Stante il tenore delle segnalazioni, si è proceduto all'escussione di persone informate sui fatti che hanno da un lato, con dichiarazioni convergenti, confermato il collegamento tra l'Avv. Meola e l'Avv. Scocco e, dall'altro, lasciato emergere anche la figura del dott. Federico COLOSI, informato dall'Avv. Meola di quanto stesse per accadere.

L'amministratore delegato Ing. Emanuele Fontani ha poi evidenziato ulteriori quattro situazioni successive alle segnalazioni presentate dallo stesso.

La prima circostanza riguarda l'avv. Scocco il quale gli ha riferito di non poter apporre la propria firma sul parere legale da lui redatto e attinente alla risposta alla richiesta di ARERA (concernente il campione dei contratti formato in sede di attività ispettiva per l'esame delle procedure ad evidenza pubblica adottate dalla società), in quanto si trovava in posizione di conflitto di interessi. Conseguentemente, tale incarico è stato trasferito dallo stesso A.D. allo Studio Legale [REDACTED].

Nella stessa occasione, l'avv. Scocco ha ribadito di esser venuto a conoscenza dei contenuti della Relazione che riguardavano anche la sua persona. **Le fonti sarebbero individuabili in un soggetto dell'ARERA e nel consigliere di amministrazione Sogin S.p.A., avv. Luce Meola.** L'A.D. ha riferito di essere a conoscenza di un incontro, avvenuto il 9 novembre 2021, tra la stessa Luce Meola e l'avv. Scocco, tenutosi nell'ufficio di quest'ultimo.

La seconda situazione riguarda un incontro intercorso con l'avv. [REDACTED] dello studio [REDACTED], il dott. [REDACTED], il dott. [REDACTED] e il Presidente del C.d.A. [REDACTED], con la finalità di analizzare un nuovo parere legale.

Nel corso della riunione l'A.D. ha notato una posizione particolarmente rigida del Presidente, in quanto lo stesso avrebbe preferito una posizione di Sogin meno aperta verso ARERA, ma orientata a principi di prudenza in modo da tutelare la società da possibili azioni legali avanzate dai propri dipendenti.

In un successivo incontro sempre con il Presidente, l'A.D. ha rappresentato che erano state superate le precedenti perplessità e lo stesso Presidente aveva fatto intendere un cambio di linea da adottare. L'A.D. Fontani ha ritenuto che la prima posizione fosse stata suggerita, al dott. [REDACTED] dall'avv. Scocco in un precedente incontro intercorso tra i due.

La terza circostanza attiene al C.d.A. di Sogin del 30 novembre 2021 durante la quale è stata sottoposta, all'Organo di vertice, la bozza di risposta da fornire ad ARERA. In questa sede l'avv. Meola ha esternato una posizione particolarmente critica nei confronti della linea proposta per rispondere ad ARERA e, a supporto delle proprie argomentazioni, ha chiesto di convocare l'avv. Scocco, il quale si è reso disponibile ad intervenire, ribadendo di non poter però sottoscrivere alcun parere legale in quanto si trovava in una posizione di conflitto di interessi con la questione oggetto di analisi. L'avv. Meola, infine, ha obiettato anche sulla legittimità del comportamento tenuto da ARERA. L'Autonità, infatti, pur avendo disposto nel tempo la rendicontazione dei costi sostenuti da Sogin per il progetto DNPT, non si è mai preoccupata di avviare una verifica puntuale sui medesimi costi: da qui la necessità di opporre delle contestazioni ad ARERA sulla linea di controllo adottata.

Infine, ha voluto precisare che anche il dott. [REDACTED] è a conoscenza di contenuti della Relazione riservata che riguardano la sua persona. Il dott. [REDACTED], infatti, lo aveva contattato riferendogli che il consigliere Meola gli aveva chiesto spiegazioni in merito al conflitto di interesse non dichiarato dallo stesso [REDACTED] e rilevato all'interno delle risultanze compendiate dalla *Task* nella relazione stessa.

Att. 04. A

Di primaria importanza, comunque, quanto dichiarato da [redacted], Direttore Funzione Procurement e Contract di Sogin S.p.A. e coordinatore del Gruppo di Progetto (Task Force).

Questi ha riferito che durante una riunione tra lui, P.A.D. Fontani e [redacted], avvenuta tra la metà di luglio e gli inizi di agosto 2021, [redacted] ha chiesto notizie circa un conflitto di interessi che lo riguardava³ e di cui aveva parlato con l'avv. Luce Meola. Nonostante, quindi, la Relazione non fosse ancora depositata, il consigliere aveva informato il [redacted] di criticità che avrebbero potuto essere scoperte ed evidenziate nella Relazione finale, come in effetti è poi avvenuto.

Ancora, e per quanto riguarda l'aspetto di ulteriore diffusione della notizia, il [redacted] ha dichiarato di essere a conoscenza che l'avv. Scocco ha contattato telefonicamente il collega [redacted] riferendogli di essere stato messo a conoscenza di cose riguardanti la relazione della Task.

Inoltre, il [redacted] sporgeva denuncia a seguito della ricezione di una lettera minatoria, contenente chiare e inequivocche minacce di morte, che per il tenore e i riferimenti contenuti appare in diretta correlazione all'attività svolta in essere quale coordinatore del Gruppo di lavoro, a dimostrazione - questo - di come il contenuto della Relazione fosse trapelato fino ad arrivare a soggetti evidentemente interessati all'occultamento agli occhi delle autorità di quanto in essa contenuto.

Le dichiarazioni rese dal Dott. [redacted], direttore Regolatorio, Autorizzazioni e Istituzionale di Sogin S.p.A. riguardano i rapporti Meola- Scocco e l'ulteriore indebita diffusione di notizia coperta da segreto posta in essere dall'Avv. Scocco. In merito, ha infatti dichiarato:

- di essere venuto a conoscenza che in più episodi l'avv. Mariano Scocco (direttore della Funzione Legale e Societario di Sogin S.p.A.) ha contattato diversi colleghi (E. [redacted], F. [redacted]) rappresentando di essere al corrente del contenuto della Relazione riservata;
- di aver appreso che le informazioni, in possesso dell'avv. Scocco, erano state ricevute da personale interno ad ARERA (circostanza, questa, inizialmente affermata dallo stesso Scocco che, tuttavia, smentirà lui stesso parlando con altri colleghi di SOGIN);
- che, nel corso della riunione del C.d.A. del 25 ottobre 2021, l'avv. Scocco aveva evidenziato di non potere rilasciare un parere legale e che non aveva titolo a parteciparvi perché si trovava in conflitto di interessi con l'oggetto della stessa riunione relativa all' "oblem" che



³ Il possibile conflitto d'interesse riguardante la relazione della Task Force poiché lo stesso

DT. ALL A

dell'ispezione in corso con ARERA. Tale asserito conflitto di interessi sarebbe da ricondurre alla conoscenza, da parte dell'avv. Scocco, di fatti contenuti nella Relazione riservata;

di essere a conoscenza che verso la fine del mese di ottobre 2021 il consigliere Meola si è recata presso l'ufficio dell'avv. Scocco;

Inoltre, nel corso del C.d.A. del 30.11.2021, a cui hanno partecipato tutti e cinque i consiglieri di amministrazione oltre al Collegio dei Sindaci, l'avv. Scocco è stato chiamato ad intervenire dal consigliere Meola, nel corso di un suo intervento di commento della Relazione riservata durante il quale ha minimizzato i contenuti critici evidenziati dal Gruppo di lavoro⁴, ha sostenuto la non rilevanza dei fatti ivi denunciati ed addirittura richiesto che l'avv. Scocco, pur segnalato, fornisca parere legale sulla risposta da dare alla richiesta di ARERA del 19.10.2021; in tale occasione, l'avv. Scocco ha riferito al C.d.A. di non aver rilasciato parere legale sul tema perché in conflitto di interessi a causa di quanto riportato in Relazione, così sostanzialmente confessando di averne informalmente (e indebitamente) appreso i contenuti.

[redacted], dipendente Sogin S.p.A. nonché componente del Gruppo di Progetto (*Task Force*) ha affermato di aver sentito che il [redacted], a capo del Gruppo di lavoro, è stato destinatario di critiche relative ai contenuti della Relazione da parte dell'avv. Scocco, ritenuti lesivi sia della sua immagine che di quella della stessa Sogin.

A riscontro, è stato infine escusso anche [redacted], Direttore Funzione *Internal Audit, Risk Management*, Presidio 231 e Sistema di Gestione Integrato nonché componente interno dell'organismo di vigilanza di Sogin S.p.A., ha dichiarato che l'avv. Scocco stesso gli ha evidenziato la presenza del suo nome nella Relazione in argomento indicandogli l'ipotesi di incompatibilità con il suo stesso incarico.

Le dichiarazioni rilasciate dai soggetti escussi, considerate nel loro complesso, hanno posto in evidenza l'esistenza di un consolidato rapporto tra l'avv. Luce Meola, componente del C.d.A., e l'avv. Mariano Scocco, direttore della Funzione Legale, al quale non è apparso estraneo un altro soggetto avente ruolo apicale in Sogin S.p.A., ossia il [redacted] già direttore della Direzione Relazioni Esterne ora direttore della Funzione Comunicazione e Sostenibilità di Sogin S.p.A.

In sintesi, emerge una condotta penalmente rilevante in capo al consigliere Avv. Luce Meola che, andando al di là di quelli che sono i poteri di un consigliere di amministrazione senza delega, si è interfacciata con figure della società in funzione apicale, le cui attività (od omissioni) sono state comunque, a vario titolo, oggetto di rilievi da parte del Gruppo di lavoro interno.



⁴ Circo stanza confermata dalle dichiarazioni rese

A. N. 122 1

Costoro, lungi dall'essersi limitati semplicemente all'apprensione del segreto, hanno posto una attività di ulteriore divulgazione del segreto, come evidenziato in precedenza.

Circostanza fattuale che, almeno allo stato attuale delle indagini, lascia ipotizzare il superamento della non punibilità del terzo recettore di notizia segreta, integrando appieno la condotta di concorso eventuale nel reato del pubblico agente penalmente rilevante, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (C. S.U. 28.11.1981; analogamente: C. Sez. I 17.1.2011, n. 5842 («In tema di rivelazione di segreti d'ufficio, ai fini della sussistenza del concorso nel reato dell'«extraneus», è necessario che questi, lungi dal limitarsi a ricevere la notizia, abbia istigato o indotto il pubblico ufficiale a porre in essere la rivelazione») e più di recente, C. Sez. VI, 17.4.23.7.2018, n. 34928; C. Sez. VI, 18.9.2015, n. 47997; C. Sez. VI, 14.10.2009, n. 42109 per cui «Integra il concorso nel delitto di rivelazione di segreti d'ufficio la divulgazione da parte dell'«extraneus» del contenuto di informative di reato redatte da un ufficiale di polizia giudiziaria, realizzandosi in tal modo una condotta ulteriore rispetto a quella dell'originario propalatore. È importante evidenziare anche il contesto in cui maturano i rilievi mossi dai due dirigenti; contesto che rende assai verosimile come questi abbiano giocato ruolo di istigatori nella rivelazione del segreto da parte di Luce Meola: trattasi infatti di

Sulle esigenze probatorie

Sulla scorta delle conclusioni rassegnate al paragrafo che precede, si ritiene raggiunto un compendio indiziario idoneo a sostenere che il consigliere avv. Luce Meola, quale persona incaricata di pubblico servizio, abbia scientemente e dolosamente violato i doveri inerenti alle proprie funzioni, rivelando e agevolando la conoscenza di notizie di ufficio che dovevano rimanere segrete, a vantaggio di due figure apicali già presenti da lungo tempo all'interno della compagine della Sogin, l'avv. Mariano Scocco e il _____, anch'essi attivi, seppure in misura diversa, nell'opera di divulgazione delle stesse notizie.

Ciò posto, vi è fondato motivo di ritenere che - negli spazi messi a disposizione dalla società ai due dirigenti e al consigliere, ivi compresi quelli relativi al personale di diretta collaborazione (siti in Roma, via Marsala n. 51/c presso la sede della Sogin S.p.A.) nonché sulle persone e sulle apparecchiature informatiche in uso agli stessi - possano trovarsi occultate cose o tracce pertinenti al reato per cui si procede.

Ne consegue che si appalesa necessaria l'acquisizione agli atti del procedimento fonti di prova afferenti allo scambio di notizie, informazioni, documentazione (anche in formato digitale) relativa alla relazione tecnica anche tramite messaggi telematici e/o tradizionali, comunicazioni pertinenti alla vicenda investigata, linee operative concordate da seguire mediante invio/ricezione di mail contenute negli archivi cartacei e non, presenti in ufficio, sui personal computer, computer portatili, telefoni, tablet, archivi di memoria di massa, cloud collegati a domini in uso agli indagati.

Inoltre, sui supporti informatici, potrebbero esservi chat intercorse tra i soggetti prima citati, volte a programmare la prosecuzione dell'attività illecita, in ogni caso utili a supportare probatoriamente il contesto di riferimento, ricostruendo rapporti di dipendenza/conoscenza/amicizia/collaborazione anche da un punto di vista temporale e i motivi che abbiano eventualmente spinto alla divulgazione della notizia.

Similmente, i supporti informatici potrebbero ancora contenere:

ATT. ALL 1

- a) annotazioni su file relativi alla divulgazione delle informazioni contenute nella relazione tecnica che, come evidenziato dalla p.g., attengono a contratti di appalto stipulati da Sogin S.p.A. con vari appaltatori;
- b) immagini e/o vocali audio relativi sia alla fase iniziale della violazione della segretezza degli atti (es. scambio tra i tre soggetti del contenuto della relazione o di parte di essa) che alla divulgazione, anche tra altre persone ancora da individuare, delle informazioni confidenziali ivi contenute;

EVIDENZIATO

che ai fini della prova del reato previsto dall'art. 326 c.p., nonché della prova di ulteriori reati connessi o presupposti, è indispensabile ricercare nei luoghi prima indicati ogni utile elemento afferente all'attività criminosa sopracitata (come, ad esempio, documentazione contabile anche informale, computer e altro materiale informatico, appunti, ecc. riferibili alla Sogin S.p.A. e alle persone prima indicate) e qualsiasi altra cosa che possa essere considerata pertinente al reato di cui sopra e/o che possa far presumere il coinvolgimento nell'attività delittuosa di qualsiasi altra persona fisica;

che sussiste l'urgenza di disporre la perquisizione dei luoghi di seguito elencati, al fine di evitare che quanto sopra indicato venga occultato per impedire il loro rinvenimento alle forze di Polizia;

che l'art. 247, comma 1-bis, c.p.p. prevede: «1-bis. Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato (supporti magnetici ed informatici, e qualsiasi tipo di materiale informatico e cartaceo ed in generale documenti afferente l'illecita attività sopra indicata posta in essere dalle persone prima indicate), ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedire l'alterazione»;

che i supporti informatici possono contenere dati digitali pertinenti al reato per il quale si procede in quanto, in parte offrono la dimostrazione della responsabilità in ordine ai reati di cui sopra, in parte costituiscono fonte di ulteriore approfondimento investigativo, dovendosi necessariamente svolgere indagini di natura forense volte ad estrapolare file di testo, audio e di immagine, ricostruire gli accessi telematici attraverso i quali sono state svolte le attività illecite su descritte;

che, pertanto, le cose sopra indicate, qualora rinvenute, devono essere sottoposte a sequestro in forza del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 252 e 253 c.p.p., trattandosi - i file oggetto di successiva analisi forense per ricostruirne tempi e modalità di azione - materiale probatorio e, per quanto riguarda le macchine ed i supporti di memoria, di mezzi utilizzati per la commissione del reato la cui analisi forense è assolutamente indispensabile ad acquisire riscontri in ordine alle modalità ed ai tempi di commissione delle condotte delittuose;

Visti gli artt. 244 e 247 c.p.p.

DISPONE

- 1) la perquisizione dei seguenti luoghi:
 - a) Roma, via Marsala n. 51/c, sede della Sogin S.p.A.

- b) Roma, via Marsala n. 51/c, sede della Sogin S.p.A., presso l'ufficio nella disponibilità di Federico Colosi, nato a Roma il 19.05.1971 e residente in Strada Sant'Angelo, n. 9, Amelia (TR) domiciliato in via Lago di Lesina, n.57, Roma, ivi compresi quelli relativi al personale di diretta collaborazione;
- c) Roma, via Marsala n. 51/c, sede della Sogin S.p.A., presso l'ufficio nella disponibilità di Luce Meola, nata a Treviso il 02.01.1975, domiciliata a Milano, in via Nino Martoglio, n. 19, ivi compresi quelli relativi al personale di diretta collaborazione;
- 2) la perquisizione delle persone sopraindicate (ove reperite) nonché di tutti gli altri soggetti che si trovassero all'interno dei luoghi perquisendi e che, per il loro atteggiamento o per i loro rapporti con le persone citate, potrebbero far nascere il sospetto di occultare sulla loro persona i beni ricercandi;
- 3) la perquisizione informatica sul posto dei supporti (telefoni cellulari, tablet, computer) così rinvenuti, ove ciò sia possibile in ragione della strumentazione portatile disponibile per le forze di polizia e i tempi connessi all'espletamento celere in loco, senza cagionare interruzioni del servizio svolto dalla Sogin spa, anche per le dimensioni dei dati da acquisire che per le tempistiche relative alla ricerca per parole logiche;

In subordine, e ove non sia possibile la perquisizione informatica sul posto per i motivi che verranno espressamente indicati nel verbale di esecuzione del presente provvedimento, dispone che i beni vengano sottoposti a sequestro per il tempo strettamente necessario alle operazioni di estrapolazione di copia forense, che avverranno nelle forme prescritte dall'art. 360 c.p.p., con avvisi a indagati e difensori del compiendo atto, disponendo sin da ora il dissequestro al termine di dette operazioni e la riconsegna agli aventi diritto.

In tale circostanza si autorizza la conservazione dei dati così acquisiti in separato supporto, adottando tutte le opportune cautele di cui all'art. 247, comma 1-bis, c.p.p. al fine di proseguire le indagini relative al reato per cui si procede, con redazione di verbale delle attività compiute;

In tal caso, successivamente all'estrpolazione della "copia forense *mezzo*" dei cellulari in sequestro, avvenuta secondo modalità idonee ad assicurare la genuinità e la corrispondenza all'originale del dato informatico così ottenuto, la copia verrà mantenuta agli atti solo per il tempo strettamente necessario all'esecuzione integrale del presente provvedimento - disponendo sin da ora il dissequestro e la distruzione anche della predetta copia da compiersi al termine delle operazioni dei dati digitali di interesse investigativo come sopra indicati (anche con cancellazione integrale dei dati contenuti nella memoria fisica - hard disk o altro supporto hardware - su cui è stata versata la copia forense, con contestuale restituzione agli Uffici in intestazione dell'unità così formattata);

Dispone che le operazioni di perquisizione informatica di cui sopra siano volte a ricercare nello specifico:

1. le chat intercorse fra gli indagati
2. le chat intercorse con ulteriori soggetti che abbiano tali chiavi logiche nei contenuti e che si dimostrino attinenti con l'oggetto del presente provvedimento e le condotte individuate seguendo la traccia delle indagini sinora svolte, (rinvenute anche mediante l'inserimento delle parole logiche quali, ad esempio, "Task Force", "Relazione",

"Relazione riservata", "segnalazione", "gruppo di lavoro", "ARERA", "Autorità", "Cervello", "Meola", "Socco", "Colosi", "Foniani", "Velletrani", "Macci", "Baldassarri", "Ferrazzano", "confitto di interessi/e", "Mr appalti", "minacce", "gara", "affidamento", "agenzia", "ministero", "procura", "guardia di finanza", "commissariamento")

3. chat, file, etc costituente corpo del reato, ove si rinvenga la materiale diffusione del segreto verso soggetti, anche non indicati nel presente provvedimento, che non potevano essere formalmente destinatari della Relazione.
4. le rubriche telefoniche dei contatti, avendo riguardo solo a quelli ritenuti pertinenti all'indagine perché in relazione diretta con l'attività di divulgazione di notizie riservate.

data la concreta possibilità che i dati necessari all'accertamento dei fatti siano contenuti:

- a) in file recanti tali parole presenti in comunicazioni (messaggistica o chat vocale) intercorse tra i soggetti suindicati nonché con quelli indicati nei verbali di sommarie informazioni, sia su web app (es. Telegram, Whatsapp, Signal, Wickr) che sui social media (Facebook, Instagram, Tiktok);
- b) in e-mail, sia aziendali che private, relative ai rapporti tra i soggetti appartenenti al sodalizio nonché con quelli indicati nei verbali di sommarie informazioni;
- c) in immagini ovvero audio ovvero documenti relativi agli eventi\circstanze sopra menzionati.

Ove dovesse risultare l'utilizzo di web app criptate la cui copia digitale non appare possibile per limiti tecnici intrinseci (es. Wickr), si autorizza - solo successivamente all'estrapolazione della copia forense mezzo e sempre nel corso degli accertamenti tecnici irripetibili - l'accensione dei dispositivi cellulari in sequestro con ispezione dei contenuti rinvenuti in dette app, avendo cura di effettuare separata verbalizzazione e documentazione videofotografica delle chat o dei contenuti audio\video così rinvenuti.

Con conseguente sequestro, a norma degli artt. 252 e 253 c.p.p., di quanto così rinvenuto quali corpo di reato o, comunque, cose pertinenti alla condotta delittuosa sopra descritta, perché cose o documenti utili per la prova dei fatti oggetto del presente procedimento; il materiale verrà custodito dalla p.g. procedente e utilizzato, nelle forme sopra indicate, per il prosieguo delle indagini

DISPONE

Che, trattandosi di atto da compiersi nei confronti, fra gli altri, di due avvocati aventi la qualità di indagato, pur non richiedendosi le forme prescritte dall'art. 103 c.p.p. in quanto gli stessi non assumono la qualifica di difensori all'interno del presente procedimento, venga comunque dato avviso ai rispettivi Ordini forensi di appartenenza, affinché il Presidente o un Consigliere da questo delegato possa presenziare all'atto;

che copia del presente decreto sia consegnato alle persone sottoposte alle indagini se presenti, o a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo, con avviso alle stesse, della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'art. 120 c.p.p. (in caso di mancanza della persona sopra indicata si dovrà

DT. ALL. 1

provvedere secondo le modalità di cui agli artt. 250, comma 2, c.p.p. e 80 D. Lgs. n. 271/1989);

- che il verbale di perquisizione e sequestro, unitamente al decreto, sia depositato per cinque giorni nella segreteria del P.M. e che il difensore d'ufficio o di fiducia, eventualmente nominato, abbia la facoltà di esaminarli e di estrarne copia nei cinque giorni successivi dalla notifica del presente atto che vale come avviso di deposito;
- che in sede di effettuazione degli accertamenti impetibili ex art. 360 c.p.p. venga dato avviso ai difensori della facoltà di presenziare alle operazioni di ispezione e successiva perquisizione informatica sulla copia forense, precisando che sarà loro onere prendere notizia di data, ora e luogo del prosieguo delle operazioni, ove queste non dovessero concludersi nella stessa giornata.



Autorizza la rimozione di eventuali ostacoli fissi che si dovessero frapporre al regolare svolgimento delle operazioni di perquisizione (con facoltà di servirsi di personale idoneo e con modalità tali da recare minor danno possibile alla proprietà)

Visti gli artt. 369 e 369 bis c.p.p.

INVITA

Ogni persona sottoposta alle indagini sopra indicata:

- ad esercitare la facoltà di nominare non più di due difensori di fiducia avvertendo che in caso di mancata nomina saranno assistite dal difensore di ufficio che viene qui di seguito indicato:

Avv. PAPPALARDO Daniela, del Foro di Roma con studio legale in Roma in via Piero Gherardi n. 46/E, tel. 349.4467613, pec: daniela.pappalardo@ordineavvocatiroma.org; (Rich. 202121724394)

- qualora non vi abbia già provveduto, a dichiarare od eleggere domicilio per le notificazioni relative al presente procedimento nelle forme di legge con avviso che in difetto ovvero in caso di insufficienza o inidoneità della dichiarazione o della elezione o di omessa comunicazione della modifica le notificazioni saranno effettuate ai sensi dell'art. 161 comma 2 c.p.p.;

AVVISA

che nel processo penale la difesa tecnica (cioè per mezzo di un difensore legalmente esercente la professione) è obbligatoria;

che ogni persona sottoposta ad indagine ha facoltà di nominare uno o due difensori di fiducia, e, in difetto, sarà difesa da un difensore di ufficio; che la nomina del difensore di fiducia è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata (art. 96 c.p.p.);

che vi è obbligo di retribuire il difensore d'ufficio, ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui al capoverso che segue e che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;

che si può essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in ogni stato e grado del procedimento, alle seguenti condizioni (art. 80 e ss. DPR 115/2002):

" (1) Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad € 11.528,41

" (2) Salvo quanto previsto dall'art. 92, se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi, compreso l'istante.

" (3) Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva"

" (4) Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi

" (4bis) Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416 bis del codice penale, 291 quater del testo unico di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43, 73 limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, e 74, comma 1, del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. (4ter) la persona offesa dai reati di cui agli artt. 572, 583 bis, 609 bis, 609 quater, 609 octies, 612 bis, nonché ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601,602, 609 quinquies, 609 undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto

(4 quater) il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l. 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento" che l'ammissione al gratuito patrocinio è esclusa: a) per l'indagato, imputato o condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; b) se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'art. 100 (art. 91 DPR 115/2002);

che, qualora non comprenda la lingua italiana, ha diritto all'interprete e alla traduzione degli atti fondamentali;

Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato o alla persona sottoposta ad indagini, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente. L'imputato e la persona sottoposta ad indagini possono sempre togliere effetto all'atto compiuto dal difensore, con espressa dichiarazione contraria, fino a che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice (art 99 c.p.p.).

5 bis. L'imputato ha diritto di ricevere dall'ufficiale o agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta nella lingua a lui comprensibile contenente le informazioni sulle sue facoltà e diritti fondamentali (facoltà di nominare un difensore di fiducia, diritto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge, diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa, diritto all'interprete e alla traduzione degli atti fondamentali, diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere, diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento, diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari, diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza, diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione in caso

011 ALL 1

di custodia cautelare in carcere e non oltre 10 giorni in caso di altra misura cautelare, diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere interrogatorio, di impugnare l'ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o al revoca.

5 ter. L'imputato ha diritto, qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 dell'art 293 c.p.p. non sia prontamente disponibile in una lingua a lui comprensibile, di ottenere le informazioni sopra elencate oralmente, salvo l'obbligo dei pubblici ufficiali di dare comunque, senza, ritardo comunicazione scritta.

5 quater. L'imputato in caso di arresto o fermo ha diritto di ricevere dagli ufficiali e dagli agenti che hanno seguito l'arresto o il fermo una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta nella lingua a lui comprensibile, contenente le informazioni sulle sue facoltà e diritti fondamentali (facoltà di nominare un difensore di fiducia, diritto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge, diritto ad ottenere informazioni in merito all'accusa, diritto all'interprete e alla traduzione degli atti fondamentali, diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere, diritto ad accedere agli atti sui quali si fonda l'arresto o il fermo, diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari, diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza, diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall'avvenuto arresto o fermo, diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo (art. 386 c.p.p.);

5 quinquies. L'imputato ha diritto, qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 dell'art. 386 c.p.p. non sia prontamente disponibile in una lingua a lui comprensibile, di ottenere le informazioni sopra elencate oralmente, salvo l'obbligo dei pubblici ufficiali di dare comunque, senza, ritardo comunicazione scritta.

6. L'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura. La persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell'art. 384 c.p.p., ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il fermo. Nel corso delle indagini preliminari l'esercizio del diritto di conferire con il difensore può essere ritardato fino a un tempo non superiore a cinque giorni, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela (art. 104 c.p.p.).

7. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia. La rinuncia alla nomina da parte del difensore e la revoca del difensore non hanno effetto finché la parte non risulti assistita da altro difensore (art. 97 comma 6 c.p.p.).

8. La legge processuale (attuale c.p.p., di cui al d.p.r. 22.9.88 n. 447, disposizioni di attuazione, coordinamento e transitorie del c.p.p., di cui al d. lvo 28.7.89 n. 271; regolamento per l'esecuzione del c.p.p., di cui al d.m. 30.9.89 n. 334; tutte le leggi modificative ed integrative) disciplina compiutamente il rapporto processuale, stabilendo le facoltà e i diritti della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato e del difensore. A tali testi normativi si fa integrale rinvio; si sottolinea comunque che la persona sottoposta alle indagini ha diritto:

8.1. in ogni stato e grado del procedimento, di presentare al giudice che procede memorie, richieste scritte e/o documenti anche relativi ad indagini difensive, mediante deposito nella segreteria o cancelleria (art. 121 c.p.p.), ed in particolare di presentare memoria avverso la richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari (art. 406);

8.2. di presentarsi spontaneamente al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, per rendere dichiarazioni (art. 350 comma 7 e 374 c.p.p.);

8.3. di chiedere - qualora si ritenga che il/i reato/i per il/i quale/i si procede appartenga/appartengano alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il



DT. ALL 2

pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni - la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente (art. 54-quater c.p.p.);

8.4. di richiedere, nelle forme previste in ciascuna fase e stato del procedimento, l'assunzione di prove (art. 190 c.p.p.), anche per il tramite del difensore e dei poteri al difensore conferiti in materia di investigazioni difensive (art. 391 bis-decies c.p.p.);

8.5. di richiedere il riesame e proporre gravame avverso i provvedimenti sulla libertà personale e di sequestro, con le modalità e le forme previste dalla legge (artt. 309-311 c.p.p.), nonché di chiedere il dissequestro al Pubblico Ministero e di proporre opposizione al Giudice avverso il diniego del P.M. (art. 262-263 c.p.p.)

8.6. di chiedere l'incidente probatorio nei casi di cui agli artt. 392 e segg. c.p.p.;

8.7. in caso di interrogatorio, di avvalersi della facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, di essere avvertita che le sue dichiarazioni potranno essere sempre utilizzate nei suoi confronti e che se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salvo le incompatibilità previste dall'art. 197 e le garanzie di cui all'art. 197 bis (art. 64 c.3 c.p.p.);

8.8. di proporre o richiedere l'applicazione della pena a richiesta delle parti (art. 444-448 c.p.p.) il giudizio abbreviato (artt. 438-443), il giudizio immediato (art. 453 c.p.p.);

8.9. di proporre istanza di oblazione nei casi previsti dalla legge (artt. 162 e 162-bis c.p.p.);

8.10. di chiedere notizia sulle iscrizioni nel registro degli indagati risultanti a suo carico e di ottenere le relative comunicazioni (art. 335 comma 3 c.p.p.);

8.11. di essere assistita gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua italiana (art. 143 c.p.p.) ed ha diritto alla traduzione degli atti fondamentali (art. 369 bis lettera d - bis c.p.p.)

8.12. di ottenere copia di atti del procedimento, su autorizzazione del pubblico ministero o del giudice (art. 116 c.p.p.);

8.13. di essere avvisato del giorno, luogo e ora fissati per il conferimento dell'incarico per l'espletamento di accertamenti tecnici non ripetibili, con facoltà di nominare consulenti tecnici; nonché di formulare riserva di incidente probatorio, nell'ipotesi di accertamenti tecnici non ripetibili disposti dal pubblico ministero (art. 360 c.p.p.);

8.14. di nominare consulenti tecnici di parte nei casi previsti dalla legge (art. 225 c.p.p.)

8.15. di recusare il giudice nei casi e con le modalità di cui agli artt. 36 e segg. c.p.p.;

8.16. di presentare dichiarazioni, richieste e impugnazioni, se detenuto o internato all'interno dell'istituto, con atto ricevuto dal direttore o, in caso di detenzione domiciliare, da un ufficiale di polizia giudiziaria (art. 123 c.p.p.);

8.17. di farsi rappresentare o assistere, nel caso di ispezioni, perquisizioni personali o locali, da persona di fiducia purché prontamente reperibile e idonea ex art. 120 c.p.p. (artt. 245-246, 249-250 c.p.p.)

8.18. di essere avvisata della conclusione delle indagini preliminari, qualora il P.M. non formuli richiesta di archiviazione, e dalla facoltà entro 20 giorni di presentare memorie-documenti e di chiedere al P.M. di compiere atti di indagine nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio (art. 415-bis c.p.p.);

8.19. che, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi degli artt. 168bis c.p.p. e 464 ter c.p.p. per i reati ipotizzati puniti con la sola pena pecuniaria o la pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni (sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria) o ricompresi tra i delitti elencati al comma 2 dell'art. 550 c.p.p. l'indagato nel corso delle indagini preliminari può formulare richiesta al giudice di sospensione del procedimento con messa alla prova e che, in caso di ammissione, l'esito positivo del superamento della stessa estingue il reato;

8.20. che, per i soli reati procedibili a querela soggetta a remissione, l'indagato può - nel termine massimo dell'apertura del dibattimento di primo grado - riparare interamente il danno cagionato, mediante le restituzioni o il risarcimento, altresì eliminando le conseguenze dannose o pericolose del reato, ove possibile; o, in caso di non accettazione da parte della persona offesa, effettuare offerta reale ai sensi degli artt. 1208 e ss. del codice civile; e che, in entrambi i casi, il pagamento (o l'offerta ai sensi dell'art. 1208 c.c.) estingue il reato.



011-ALL 1

9. Si ricorda infine che l'art. 111 della Costituzione prevede espressamente quanto segue:

"La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

"Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

"Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non intende o non parla la lingua impiegata nel processo.

"Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

"La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

"Tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati.

"Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

"Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione".

AVVERTE

gli indagati che hanno diritto a farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'art. 120 c.p.p. (cioè non sia minore degli anni 14, né palesemente affetta da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope, né sottoposta a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione);

DELEGA

per l'esecuzione del presente provvedimento il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza di Roma con facoltà di farsi coadiuvare da personale militare specializzato e/o ausiliari di P.G.

Si concede facoltà di sub-delega, ove necessario.

DISPONE

che copia del presente decreto sia notificato agli indagati contestualmente alla perquisizione e consegnato ai difensori e/o persone che presenzieranno alla perquisizione o agli accertamenti tecnici di estrazione della copia forense dei supporti in sequestro.

Roma, 15 dicembre 2021

II PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dot. ss. [redacted] - Sost.

[Handwritten signature and redacted name]

È copia conforme all'originale
15 DIC 2021



Roma, II
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dot. Emanuela [redacted]